

CHIARA RIZZI ARCHITETTO PhD

via A. De Nino, 3 - 65126 Pescara. Ordine A.P.P.C. Pescara n.1438

P.I.01619200767 C.F. RZZCHR76H68L418P cell.3939977314

chiararizzi28@gmail.com



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0026842 del 12/08/2014


INVIATA A MEZZO FAX  
0657223040

MATTM

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale,

Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma



**OGGETTO: progetto Ombrina mare - proponente Medoilgas - osservazioni alla procedure di V.I.A. con scadenza 29/07/2014 - OPPOSIZIONE**

La sottoscritta Chiara Rizzi, in qualità architetto e dottore di ricerca internazionale in architettura, urbanistica e paesaggio, (dottorato di ricerca internazionale in architettura, Villard de Honnecourt II ciclo - IUAV, Venezia) presenta le osservazioni al progetto di cui all'oggetto.

#### PAESAGGIO E PERCEZIONE DELLA POPOLAZIONE

L'integrazione degli aspetti di tutela del paesaggio nella Valutazione di Impatto Ambientale sono stati evidenziati dal sedicesimo considerando, il quale richiama le Convenzioni già firmate e ratificate dallo Stato italiano "(16) For the protection and promotion of cultural heritage comprising urban historical sites and landscapes, which are an integral part of the cultural diversity that the Union is committed to respecting and promoting in accordance with Article 167(4) TFEU, the definitions and principles developed in relevant Council of Europe Conventions, in particular the European Convention for the Protection of the Archaeological Heritage of 6 May 1969, the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe of 3 October 1985, the European Landscape Convention of 20 October 2000, the Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society of 27 October 2005 can be useful. In order to better preserve historical and cultural heritage and the landscape, it is important to address the visual impact of projects, namely the change in the appearance or view of the built or natural landscape and urban areas, in environmental impact assessments."

In particolare, nelle disposizioni generali della Convenzione Europea del Paesaggio, firmata dall'Italia nel 2000 e successivamente ratificata con la Legge 14/2006 il paesaggio è definito come "an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors" (art. 1.a)

La Convenzione Europea del Paesaggio considera la **percezione sociale** come **fattore strutturale e fondativo del paesaggio stesso**.

Da numerosi fatti, che riportiamo in seguito, risulta evidente che l'intera popolazione della Regione Abruzzo percepisce il progetto in oggetto come in assoluto contrasto con la qualità e il valore del paesaggio esistente.

Hanno infatti espresso netta contrarietà ad Ombrina mare, tra gli altri, la Conferenza Episcopale, la Giunta Regionale alla rete delle Imprese, il Consiglio Regionale, le organizzazioni degli imprenditori turistici e quelle degli agricoltori.

Inoltre, il 13 aprile 2013 si è svolta a Pescara una grande manifestazione per contrastare il progetto in oggetto. Si è trattato della manifestazione più partecipata di sempre in Abruzzo, con 40.000 persone stimate. Alla manifestazione hanno aderito centinaia di sigle tra istituzioni, enti e associazioni: 47 Comuni, 17 organizzazioni politiche, Provincia di Chieti, Regione Abruzzo, 3 diocesi, 3 parchi nazionali, un parco regionale, 7 riserve regionali e associazioni di categoria come Cna, Confcommercio e Confesercenti.

**CHIARA RIZZI ARCHITETTO PhD**

Via A. De Nino, 3 - 00120 Pescara - Comune A.P.F.C. Pescara n. 1430  
P.I. 0161920076 / C.F. RZZCHR/6H68L418P cell.3939977314 e.mail  
chiara.rizzi@gmail.com

## PAESAGGIO E TUTELA

Tra le definizioni dell'articolo 1 della Convenzione Europea del Paesaggio è specificato che:

*"Landscape quality objective" means for a specific landscape, the formulation by the competent public authorities of the aspirations of the public with regard to the landscape features of their surroundings, "Landscape protection" means actions to conserve and maintain the significant or characteristic features of a landscape, justified by its landscape value derived from its natural and cultural features and/or from human activity; "Landscape management" means action, from a perspective of sustainable development, to ensure the regular upkeep of a landscape, so as to guide and harmonise changes which are brought about by social, economic and environmental processes.*

Anche in questo caso quindi, la Convenzione pone alla base dei tre livelli di relazione con il paesaggio (salvaguardia, gestione e pianificazione) le **"aspirazioni delle popolazioni** per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita.

A tal proposito occorre ricordare che il paesaggio interessato dal progetto è caratterizzato dal rapporto diretto della popolazione con il mare, sia per quel che riguarda gli aspetti economici che quelli culturali e identitari. Gran parte della popolazione vive di turismo e di pesca basando quindi il proprio reddito sull'utilizzo delle risorse ambientali e paesaggistiche.

Se è pur vero che nel caso della riviera romagnola il turismo non sembra essere impattato negativamente dalla presenza delle piattaforme di estrazione, bisogna ricordare che si tratta di un caso profondamente diverso da quello in esame. Mentre nella riviera romagnola tutta l'offerta turistica ruota intorno a quello che il sociologo italiano Aldo Bonomi definì *Il distretto del piacere*, naturalmente. La qualità ambientale e paesaggistica sono due requisiti fondamentali per il valore paesaggistico dell'area e stato messo in evidenza anche ad una sentenza del TAR Lazio. Quest'ultima ha stabilito che il progetto ricade in una zona sottoposta a "vincolo" di cui, per gli effetti della L.R. 93/94, la quale prevede che " la Regione individua i trabocchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il "quadro d'insieme", quali beni culturali primari".

Alla luce di questo la realizzazione dell'insediamento petrolifero è vietato ai sensi del comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 che prevede espressamente che "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare".

**Per le ragioni sopra esposte chiedo che sia espresso un diniego al progetto.**

Trento, 29 luglio 2014

IN FEDE

Arch. PhD Chiara Rizzi

